

ENERGIA: 1. Impugnazione di una autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica – Interesse di mero fatto all'impugnazione della a.u. – Interesse ad agire - Non sussiste – Inammissibilità del ricorso.

TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 14 agosto 2023, n. 1074.

1. “ [...] l'interesse ad agire - sancito dall'art. 100 c.p.c. e da sempre considerato applicabile al processo amministrativo, anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. - è scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al Giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo per cui si chiede tutela in giudizio.

Nel processo amministrativo, pertanto, l'interesse a ricorrere è tipicamente caratterizzato dagli stessi elementi strutturali e funzionali dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., ossia la allegazione di una lesione concreta ed attuale alla sfera giuridica di chi agisce in giudizio e l'utilità positiva che il medesimo potrebbe ragionevolmente ritrarre dall'annullamento del provvedimento impugnato.

Se l'annullamento richiesto non è in grado di arrecare alcun legittimo vantaggio sostanziale al ricorrente, neppure di carattere strumentale e procedimentale, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile (cfr. inter plures, Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2439/2014).

L'interesse a ricorrere, dunque, presuppone una lesione in atto ad una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento ad opera dell'atto impugnato, tale per cui l'accoglimento della domanda di annullamento possa comportare una qualche utilità al ricorrente (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 14 dicembre 2017, n. 381).

L'interesse a ricorrere, pertanto, pur in presenza di atti in ipotesi illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa,

consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 febbraio 2014, n. 64).

L'atto gravato non è lesivo della posizione giuridica della ricorrente, né la stessa ha offerto elementi che possano consentire di determinarsi in senso diverso; esso interviene autorizzando una attività di cui la ricorrente era perfettamente consapevole ex ante e che parrebbe essere, in via di mero fatto, d'intralcio a quella pianificata dalla ricorrente; tale configurazione di fatto non può, tuttavia, legittimamente assurgere a pretesa giuridicamente tutelabile per la banale considerazione in forza della quale sia la ricorrente che la controinteressata vantavano lo stesso identico diritto di iniziativa imprenditoriale sullo spazio di territorio in questione, non sussistendo alcuna conclamata violazione di presupposti in tesi evidenziata dalla società ricorrente, sia pure volendo ammettere che la medesima fosse legittimata a sindacarne l'asserita carenza [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della società Lampino Wind S.r.l., di Rosa Guarini, Francesco Amatulli e Giacomina Emanuela Amatulli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Roberto Carbone, per la ricorrente, l'avv. Carlo Comandè, per la società controinteressata Lampino Wind, e l'avv. Saverio Profeta, per i controinteressati Amatulli, Francesco, Amatulli Giacomina Emanuela e la ditta Guarini Rosa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in Segreteria in data 22.5.2023, la società Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo

Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.

Esponeva in fatto che, con atto notificato il 5.4.2023, aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la determina del dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia in data 12.12.2022 n. 260 (pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 10 del 26.1.2023) recante “Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio: di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 75,6 MWe costituito da 18 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MW sito nel Comune di Orta Nova (FG) località Lampino; una stazione elettrica di trasformazione 150/30KV da realizzare nel Comune di Stornara a servizio dell’impianto eolico; un cavidotto in MT per l’interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione da realizzarsi nei comuni di Orta Nova, Cerignola e Stornara (FG); un elettrodotto aereo in AT di collegamento della SE RTN di Stornara (autorizzata con DD n., 202 del 12.12.2018) alla nuova stazione elettrica di trasformazione 150/30 KV; Società proponente Lampino Wind srl con sede legale in Milano Corso Venezia 37, P.Iva 08282820722”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In data 5.5.2023 la società Lampino Wind S.r.l. proponeva atto di opposizione al ricorso straordinario, chiedendo che questo venisse trasposto in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, da tanto conseguendone il sopra menzionato atto di trasposizione.

Con quest’ultimo atto, nel riportare pedissequamente i contenuti del ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente introdotto, si evidenziava in fatto che la ricorrente risultava essere titolare, in forza di contratto sottoscritto con i signori Rosa Guarini, Francesco Amatulli e Giacomina Emanuela Amatulli in data 21.1.2019, dei diritti di superficie insistenti su alcune aree site nel Comune di Orta Nova (FG) ed individuate al foglio 2, mappali 63, 183, 184, 185, 290, 291, 292, e 355 e al foglio 3, mappali 21, 23, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 131, 132, 134, 135, 177, 257, 259, 297, 298 e 335.

Su tali aree, la ricorrente aveva avviato un progetto prevedente “la produzione combinata agricola con la piantumazione e coltivazione di 10.704 piante di olivo tollerante a Xylella e di 35.129,56 MWh

di energia prodotta ogni anno dall'impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica, delle potenze nominali rispettivamente di 22,14 MWp e relative opere di connessione, fino alla SSE, nel Comune di Orta Nova in provincia di Foggia. La soluzione agrivoltaica scelta prevede l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa”.

Il progetto di cui trattasi veniva trasmesso al MiTE ed al Ministero della Cultura in data 23.3.2022, al fine di ottenere la relativa Valutazione di Impatto Ambientale.

La ricorrente evidenziava che, parallelamente a quanto sopra, la società Lampino Wind S.r.l. presentava al MiTE istanza per l'avvio della procedura di V.I.A. in data 19.7.2019, in relazione ad un progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, di potenza nominale pari a 75,6 MW e costituito da 19 aerogeneratori con potenza uninominale pari a 4,2 MW, da realizzare nei Comuni di Orta Nova e Stornara (FG), località Lampino, con occupazione delle aree di pertinenza delle pale eoliche di 1.500 mq per un totale di 28.500 mq.

In data 2.8.2019, la Lampino Wind S.r.l. presentava inoltre istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e per le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Con determina del dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia n. 260 del 12.12.2022 veniva concessa l'Autorizzazione Unica sopra ricordata.

La società Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l., a tal punto, si determinava a contestare detto provvedimento e ad esperire il menzionato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affidando le proprie ragioni a plurimi motivi di doglianza.

Nel quadro del gravame, in estrema quanto doverosa sintesi, le censure proposte della ricorrente erano suscettibili di essere integralmente ricondotte all'assunta illegittimità del provvedimento autorizzatorio rilasciato nei confronti di Lampino Wind S.r.l.

In particolare, la ricorrente riteneva che il progetto della Lampino Wind S.r.l. interessasse anche aree agricole sulle quali la stessa ricorrente poteva vantare un diritto di superficie e che l'istruttoria fosse stata gravemente carente nella parte in cui non aveva valutato l'incompatibilità tra il progetto stesso e le colture di particolar pregio presenti nelle zone di cui trattasi.

In data 9.6.2023, si costituivano in giudizio la Regione Puglia e la società Lampino Wind S.r.l., richiedendo il rigetto del gravame in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.

Nella medesima data si costituivano in giudizio i signori Francesco Amatulli, Rosa Guarini e Giacoma Emanuela Amatulli, i quali chiedevano l'accoglimento del ricorso per come in epigrafe proposto.

In data 13.6.2023 la ricorrente depositava in Segreteria memoria difensiva, recante costituzione di nuovo difensore in aggiunta ai difensori già costituiti.

All'udienza in camera di consiglio del 13.6.2023, sentiti i difensori delle parti come da verbale d'udienza, la causa era definitivamente trattenuta in decisione *ex art.* 60 del codice del processo amministrativo.

Preliminarmente ed in rito, deve evidenziarsi che, successivamente al trattenimento della causa in decisione, in data 15.6.2023 perveniva l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i quali svolgevano mere difese nel senso del rigetto della domanda proposta.

La costituzione in esame è palesemente tardiva, essendo sopravvenuta in una fase processuale in cui il contraddittorio fra le parti si era integralmente svolto e concluso ed il fascicolo era transitato in fase strettamente decisoria, non potendo pertanto essere considerata utilizzabile e/o rilevante ai fini della decisione, essendo probabilmente il frutto della mera esigenza dell'Avvocatura erariale di restare formalmente notiziata dell'esito della vicenda.

Tutto ciò premesso, preliminarmente al merito, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Il progetto della Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. veniva presentato in data posteriore rispetto a quello della Lampino Wind S.r.l.; tale circostanza aveva condotto la stessa ricorrente a tener conto dello stesso già in sede progettuale.

Dai documenti presentati dalla Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. ai fini dell'ottenimento della V.I.A. emerge come sia stata la stessa ricorrente ad evidenziare la compatibilità tra il proprio progetto e quello della Lampino Wind S.r.l., il quale risultava già essere in fase autorizzatoria avanzata al momento della sua presentazione.

Ciò premesso, non emerge quale pregiudizio si potrebbe produrre in capo alla ricorrente in conseguenza del rilascio del provvedimento gravato, il quale autorizza la Lampino Wind S.r.l. alla realizzazione e messa in opera del proprio progetto, precedente e quindi evidentemente potiore rispetto a quello della Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l.

Da ciò si manifesta, in altri termini, la evidente carenza di interesse a ricorrere in capo alla società Marseglia che, pur se comprensibilmente incisa nei suoi interessi di fatto, non vede lese sue legittime posizioni giuridico soggettive dalla iniziativa precedente ed autonoma posta in essere dalla società controinteressata.

Come è noto, su un piano di teoria generale, l'interesse ad agire - sancito dall'art. 100 c.p.c. e da sempre considerato applicabile al processo amministrativo, anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. - è scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al Giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo per cui si chiede tutela in giudizio.

Nel processo amministrativo, pertanto, l'interesse a ricorrere è tipicamente caratterizzato dagli stessi elementi strutturali e funzionali dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., ossia la allegazione di una lesione concreta ed attuale alla sfera giuridica di chi agisce in giudizio e l'utilità positiva che il medesimo potrebbe ragionevolmente ritrarre dall'annullamento del provvedimento impugnato.

Se l'annullamento richiesto non è in grado di arrecare alcun legittimo vantaggio sostanziale al ricorrente, neppure di carattere strumentale e procedimentale, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile (cfr. *inter plures*, Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2439/2014).

L'interesse a ricorrere, dunque, presuppone una lesione in atto ad una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento ad opera dell'atto impugnato, tale per cui l'accoglimento della domanda di annullamento possa comportare una qualche utilità al ricorrente (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 14 dicembre 2017, n. 381).

L'interesse a ricorrere, pertanto, pur in presenza di atti in ipotesi illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un *vulnus* al ricorrente non essendo, viceversa, consentito

ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 febbraio 2014, n. 64).

L'atto gravato non è lesivo della posizione giuridica della ricorrente, né la stessa ha offerto elementi che possano consentire di determinarsi in senso diverso; esso interviene autorizzando una attività di cui la ricorrente era perfettamente consapevole *ex ante* e che parrebbe essere, in via di mero fatto, d'intralcio a quella pianificata dalla ricorrente; tale configurazione di fatto non può, tuttavia, legittimamente assurgere a pretesa giuridicamente tutelabile per la banale considerazione in forza della quale sia la ricorrente che la controinteressata vantavano lo stesso identico diritto di iniziativa imprenditoriale sullo spazio di territorio in questione, non sussistendo alcuna conclamata violazione di presupposti in tesi evidenziata dalla società ricorrente, sia pure volendo ammettere che la medesima fosse legittimata a sindacarne l'asserita carenza.

Da quanto sin qui esposto consegue, in sintesi, l'inammissibilità del gravame così come introdotto e trasposto per difetto di interesse.

Da ultimo, tenuto conto dell'esito in rito della vicenda in esame e della minima attività processuale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario